



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area ASSISTENTI Profilo – Assistente amministrativo, ex area B

IL DIRETTORE GENERALE

Visto	il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto	il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista	la Legge 7.8.1990, n. 241;
Vista	la Legge 5.2.1992, n. 104;
Visto	il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto	il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
Vista	la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
Vista	la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista	la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto	il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
Visto	il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- Visto il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- Visto il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- Vista l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- Visto il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

Visto il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Visto l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;

Visto il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

Visto il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;

Visto il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;

Vista la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";

Vista la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- Visti gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- Visto il decreto legislativo 30/06/2022 n. 105 che modifica la legge 104/1992;
- Considerato che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
- Visto il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- Vista la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Genarle per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- Vista la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;

Visto il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

Visto il Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;

Vista la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 È indetto, nell'anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23/02/2009, n. 21, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area ASSISTENTI Profilo – Assistente amministrativo, ex area B.**
- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia.**
- 1.4 È stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.InPA.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
 - c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

- 2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le

specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

A. Assistente Amministrativo:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del dlgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata **esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.**

- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.
- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “*Istanze on Line (POLIS)*” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);
- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
 - c) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
 - d) dichiarazioni relative all' inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni sull'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - e) pubblica la graduatoria permanente provvisoria;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

f) esamina i reclami e approva la graduatoria permanente definitiva;

g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n. 105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Tabella di valutazione dei titoli

per il concorso al profilo professionale di Assistente Amministrativo

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

1) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9.**

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale **punteggio deve essere rapportato a 10.**

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).

2) Diploma di laurea breve

PUNTI 1,80

Diploma di laurea o laurea specialistica

PUNTI 2

(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2).

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3):

PUNTI 1,50

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3) (8): **PUNTI 1**

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali.

Si valuta una sola idoneità (9):

PUNTI 1

B) TITOLI DI SERVIZIO

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7);

Esclusivamente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, a seguito dei Verbali d'Intesa del 12/09/2019 e del 18/09/2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare il servizio prestato in qualità di DSGA quale servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo.

PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7);

PUNTI 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6) (10):

PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

9) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A allegata al presente bando **per il profilo di assistente amministrativo**.

In tale contesto si ritiene che la valutazione competa alle certificazioni concernente la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. Nell’ambito dei citati valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche EIPASS, ICL, PEKIT e IDCERT Specialised. Con nota prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo **per il profilo professionale di assistente amministrativo**, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full. Con nota prot. n. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Genarle per i sistemi informativi e la statistica - ha precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità. Con nota prot. n. 29291 del 25.9.2020 il MI – D.G. per il personale scolastico - ha precisato che le certificazioni “IDCert Digital Competenze” e “IDCert Digital Competence Advanced” rilasciate dalla società Idcert S.r.l., sono da ritenersi analoghe rispettivamente alla certificazione ECDL di tipo “standard” e alla certificazione ECDL di tipo “advanced”.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l’accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;

p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area ASSISTENTI Profilo – Assistente tecnico, ex area B

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;

VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

- VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";
- VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- VISTO il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- CONSIDERATO** che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
- VISTO** il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI EIRSAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTA** la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA** la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;
- VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;
- Vista la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 È indetto, nell’anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area ASSISTENTI Profilo – Assistente tecnico, ex area B**

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia**.
- 1.4 È stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.inpa.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

A. Assistente tecnico:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del dlgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);
- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “*Istanze on Line (POLIS)*” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>
- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);
- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiarazioni relative all'inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni relative all'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblicazione la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esame dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
- g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.**
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).
- 2) Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre.
Si valuta una sola idoneità (9): **PUNTI 2**

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6) (10):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

10) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett. c) del D.lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area dei Collaboratori - Profilo – Collaboratore Scolastico ex Area A

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;

VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;

VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";

VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- VISTO il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
- VISTO il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTA la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;

VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;

VISTA la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 È indetto, nell'anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23/02/2009, n. 21, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **AREA DEI COLLABORATORI Profilo – Collaboratore Scolastico ex Area A.**
- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia.**
- 1.4 È stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.InPA.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
 - c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- 2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2).

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

2.3

Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le

specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

A. Collaboratore Scolastico:

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

2.4

Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.

- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del dlgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata **esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.**
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82.
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando,

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:
- a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;
 - c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.
- Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 7.4 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca"

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “*Istanze on Line (POLIS)*” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.
- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate"*.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);
- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
 - c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
 - d) dichiarazioni relative all' inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni sull'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - e) pubblicazione della graduatoria permanente provvisoria;
 - f) esame dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
 - g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
- **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
- **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
- **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**

(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole. (1)

B) TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):

punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6) (10):

punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 5) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

(10) È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

- 1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;
- 2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III – drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area ASSISTENTI Profilo – Cuoco, ex area B

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
- VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;
- VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
- VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
- VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
- VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;
- VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
- VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
- VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";
- VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- VISTA il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;

- VISTO il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI EIRSAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTA la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;
- VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ECDL della famiglia “Specialised”;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;
- VISTA la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 E’ indetto, nell’anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area ASSISTENTI Profilo – Cuoco. EX AREA B.**
- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 1.3 Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
- 1.4 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia: **AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA – MESSINA – PALERMO – RAGUSA – TRAPANI**
- Nelle province di Enna e Siracusa non sono istituiti posti in organico.
- 1.5 E' stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.InPA.gov.it), nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.7 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

- 2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

A. Cuoco:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del dlgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).
- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;

c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “Istanze on Line (POLIS)” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>
- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);
- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
 - c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
 - d) dichiarazioni relative all'inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni relative all'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - e) pubblicazione la graduatoria permanente provvisoria;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- f) esamina dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
- g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n. 105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.**
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).
- 2) Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Si valuta una sola idoneità (9):

PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6) (10):

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 10)** In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) In coerenza con quanto disposto dall'art.13, comma 2, del D.Lvo 77/2002, il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici e pertanto tale servizio sarà valutato come servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalideria permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area ASSISTENTI Profilo – GUARDAROBIERE, ex area B.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;

VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";
- VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- VISTO il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;

- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTO il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;
- VISTA il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;
- VISTA la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 E’ indetto, nell’anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area ASSISTENTI Profilo – GUARDAROBIERE, ex area B.**
- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia: **AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA – TRAPANI**.
- Nelle province di Enna e Siracusa non sono istituiti posti in organico.
- 1.4 E' stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.inpa.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

- 2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

A. Guardarobiere:

- diploma di qualifica professionale di Operatore della moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado "Sistema moda" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del dlgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).
- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

- a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;
- c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “*Istanze on Line (POLIS)*” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.
- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate.”*.

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);
- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
 - c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
 - d) dichiarazioni relative all'inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni relative all'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - e) pubblicazione la graduatoria permanente provvisoria;
 - f) esamina dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di guardarobiere

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
- **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
- **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
- **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**

(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).

2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1): **PUNTI 3**

3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (9):

Il punteggio viene attribuito una sola volta **PUNTI 2**

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4)** Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 5)** Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):

punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- 6)** Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6) (10):

punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) E' valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area ASSISTENTI Profilo – Infermiere, ex area B.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;

VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";
- VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;
- VISTO il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;

- VISTO il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTA la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;
- VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione “IDCERT livello Specialised” in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

- VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate”*;
- VISTA la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *“Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”*;

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 E’ indetto, nell’anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area ASSISTENTI Profilo – Infermiere, ex area B.**
- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Sicilia: **AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA – MESSINA – PALERMO – RAGUSA - TRAPANI.**
- Nelle province di Enna e Siracusa non sono istituiti posti in organico.
- 1.4 E' stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.inpa.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

A. Infermiere:

- Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del d.lgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:
- a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;
 - c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.
- Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 7.4 Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “*Istanze on Line (POLIS)*” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.
- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
 - a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- d) dichiarazioni relative all'inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni relative all'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblicazione la graduatoria permanente provvisoria;
- f) esamina dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
- g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: **sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.**
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (1).
- 2) Diploma di laurea breve **PUNTI 1,80**
Diploma di laurea o laurea specialistica **PUNTI 2**
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre.
Si valuta una sola idoneità (9): **PUNTI 2**

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6) (10):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

10) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) E' valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalideria permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonch  al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purch  unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027.

Area OPERATORI Profilo – OPERATORE SERVIZI AGRARI ex Addetto alle Aziende Agrarie

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la legge 13.3.1999 n. 68;

VISTO la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
- VISTO il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
- VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al CCNL 29.11.2007;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021 del 18.01.2024 ed in particolare l'art. 50 che ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale A.T.A.;
- VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 02/04/2009, reg. 1 foglio 234, contenente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2008/2009;
- VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

- VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
- VISTO l'art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizione per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;
- VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;
- VISTO il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al citato D.M. 68/2010;
- VISTA la nota MIUR prot. 8151 del 13/03/2015 con la quale è stata prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'U.E. titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo, per i titolari degli status di "rifugiati" o di "protezione sussidiaria", per i titolari di Carta Blu U.E., per i familiari non comunitari di cittadini italiani, nonché la valutabilità del servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio obbligatorio di leva, quale "servizio prestato presso enti pubblici";
- VISTA la nota ministeriale n. 24681 del 14 agosto 2020, di trasmissione del parere del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati;
- VISTI gli art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il decreto legislativo 30/06/2022 n.105 che modifica la legge 104/1992;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, ove trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
- VISTO il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarati dai candidati;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR che, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo per il profilo professionale di assistente amministrativo, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full;
- VISTA la nota ministeriale prot. 732 del 18.3.2020 il MI – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica – con la quale è stato precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed “expert” IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard” e “full standard” e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità;
- VISTA la nota AOODGPER. Reg. uff. n. 29291 del 25 settembre 2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo “standard” e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo “advanced”;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- VISTO il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione "IDCERT livello Specialised" in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised";
- VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate"*;
- Vista la nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA prot. 10009 del 15/04/2026 avente per oggetto *"Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027"*;

DECRETA

Art. 1

Indizione dei Concorsi

- 1.1 E' indetto, nell'anno scolastico 2025/2026, un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23/02/2009, n. 21, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'anno scolastico 2026/27, relativo al seguente profilo: **Area OPERATORI Profilo – OPERATORE SERVIZI AGRARI - Ex area A ex Addetto alle Aziende Agrarie.**

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
- 1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto **per tutte le province della Sicilia**.
- 1.4 E' stabilita per la data del **21 aprile 2026** la pubblicazione contemporanea del presente bando nel Portale unico di reclutamento (www.inpa.gov.it) , nonché all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia e sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi, per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.5 Il bando di concorso resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 1.6 Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.inpa.gov.it>

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

- 2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
 - b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali ivi compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano con rapporto d'impiego con lo Stato ed il servizio giuridico riconosciuto a seguito di ricorso giurisdizionale oppure a seguito di conciliazione, ad esclusione del servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18.01.2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

A. Addetto alle aziende agrarie:

- Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro-industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

- 2.4 Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.
- 2.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.
- 2.7 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- 2.8 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
- 2.9 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
- 2.10 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- 2.11 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente bando, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
- 2.12 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- 2.13 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui agli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. 151 del 2021.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del d.lgs. 27/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

- 3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
 - b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
 - c) non produrre alcuna domanda.
- 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (Tabella di corrispondenza titoli - laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.
- 3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

- 4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
 - b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
 - c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
- La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
- 4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
- 4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
- 4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

- 5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.
- 5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dei Collaboratori e degli assistenti (ex aree A e B) si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 e art. 18 e ss.mm.ii.) e tenendo conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82
- 5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

- 6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

- 6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
- 6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2025-26 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
- 6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato G deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 6.5 La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

NORME COMUNI

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

- 7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).
- 7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 possono partecipare ai pubblici concorsi:

- a) i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE;
- c) i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.4 Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

- 8.1 Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio di “Istanze on Line (POLIS)” disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. L'accesso al servizio Istanze on-line è reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l'apposito link di ribaltamento.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

- 8.2 L'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l'accesso al servizio”. Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 8.3 Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
- 8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata attraverso la piattaforma POLIS.
- 8.5 Le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità.
- 8.6 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
- 8.7 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
- 8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

- 9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- 9.2 Sono inammissibili le domande prodotte con modalità differenti da quella telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
- 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- 9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
- 9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente per territorio prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 10

Commissioni giudicatrici

- 10.1 In base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni (art. 555 del D.lgs. 297/94), per la sostituzione dei componenti, anche in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione il criterio indicato all'articolo 10 del suddetto decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.
- 10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
- 10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023, n. 693.
- 10.4 I compensi sono quelli previsti dal decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate."*

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

- 11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

eventuali preferenze, riserve nonché dei titoli di accesso ai laboratori (per gli assistenti tecnici);

- 11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
- 11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.
- 11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente dinnanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e D.P.R. 184/2006.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 12

Ricorsi

- 12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
- 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale approva la graduatoria in via definitiva.
- 12.3 Avverso la graduatoria, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
- 12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
- 12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
- 12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Art. 13

ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Adempimenti degli uffici TERRITORIALI DELLA REGIONE

- 13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- 13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Regione sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:
- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
 - b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza;
 - c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
 - d) dichiarazioni relative all'inammissibilità o alla nullità della domanda e disposizioni relative all'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - e) pubblicazione la graduatoria permanente provvisoria;
 - f) esame dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
 - g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Art. 14

Norme finali e di rinvio

- 14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

AVVERTENZE AL BANDO

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di Riserva, i titoli di Preferenza, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, così come modificata dal decreto legislativo 30/06/2022, n.105, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza relativa al lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiore al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola, l'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: - se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

arrotondato a 7,17); - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di Operatore dei servizi agrari ex Addetto alle aziende agrarie

A) TITOLI DI CULTURA

B) Ai fini dell'accesso e del punteggio, gli attestati di qualifica professionale valutabili sono rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

C)

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- **media del 6, oppure sufficiente: punti 2;**
- **media del 7 oppure buono: punti 2,50;**
- **media dell'8, oppure distinto: punti 3;**
- **media del 9, oppure ottimo: punti 3,50.**

(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).

2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1)

PUNTI 3

B) TITOLI DI SERVIZIO

3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello stato (4) (5) (6) (7).

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7).

punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6) (10)

punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPEN n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati.

In merito alla valutazione dei servizi prestati su profilo professionale immediatamente superiore di cui all' art. 2, comma 2 dell'OM 21/2009, stante la non attivazione del profilo professionale di Operatore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi che ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di Operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024; relativamente, invece, al profilo professionale di assistente amministrativo, sono valutabili, ai fini dell'accesso e del punteggio, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, i periodi svolti con incarico di elevata qualificazione da D.S.G.A.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.l. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole primarie parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

(10) E' valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

PREFERENZE - ALLEGATO D

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalideria permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - Ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato.

Riferimenti: Ufficio III, drsi.ufficio3@istruzione.it